Dott. FABRIZIO POLIDORI
NOTAIO
00196 Roma - Lungotevere delle Navi, 19
Tel. 06.3201448 - Fax 06.3227978

Dott. FABRIZIO POLIDORI
NOTAIO
00196 Roma - Lungotevere delle Navi, 19 - Tel. 06 3201448 r.a. - Fax 06 3227978 - e-mail: fpolidori@notariato.it

Repertorio n. 58454 Raccolta n. 17659

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Roma 3
in data 25/03/2016
al n° 8018 Serie 1T

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di marzo
22.3.2016
in Roma, nell'appartamento interno 2 (due) del fabbricato in Via Latina n. 288, alle ore diciotto e trenta.
A richiesta della società "META - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Roma (RM), Via Giovanni Botero n. 16/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice Fiscale 04812890582, Partita IVA 01307721009, numero iscrizione REA RM -464761, Albo Società Cooperative n. A103934.
Io sottoscritto Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, con studio al Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato in questo luogo ed ora per ivi assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta società, quivi indetta, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Modifiche statutarie

E' presente la signora:
- MALATESTA LUIGINA nata a Carsoli (AQ) il 26 gennaio 1957, Codice Fiscale MLT LGN 57A66 B842X, e domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica della indicata società.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assunta per designazione unanime la presidenza dell'assemblea, constata e dichiara:
1) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto;
2) che l'assemblea è andata deserta in prima convocazione;
3) che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti tutti i membri e precisamente i signori ROBERTO VOLPICELLI, CARLO GRIMALDI, PAOLA CORTESINI E MAURO COSTANZO;
4) che è assente giustificato il Revisore Unico VIZZARI FRANCESCA MARIA;
5) che i soci aventi diritto di voto, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, sono in totale 73 (settantatre);
6) che sono presenti, di persona o per regolari deleghe che resteranno depositate negli atti della società, numero 47 (quarantasette) soci aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal foglio presenze che resterà depositato in atti della società;
7) che pertanto la presente Assemblea, non esistendo il Collegio Sindacale, è validamente costituita a norma di statuto e dunque atta a deliberare sul citato ordine del giorno.
Il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno, illustrando all'assemblea che:
- è necessario tenere in considerazione l'utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento dell'attività sociale e quindi sarebbe opportuno integrare gli

articoli 5 (oggetto sociale) e 6 (regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica) dello statuto;
- sarebbe opportuno prevedere la rielezione degli amministratori anche dopo il terzo esercizio modificando l'art. 29 dello statuto.

Preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, l'Assemblea, con il voto favorevole di n. 47 (quarantasette) soci presenti e rappresentati, quindi all'unanimità, delibera di modificare lo statuto introducendo le integrazioni suddette agli articoli 5, 6 e 29 dello Statuto che vengono modificati come segue:

"Art.5 – Oggetto

La cooperativa ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento, a favore dei soggetti, di cui all'art. 4, di servizi di assistenza, riabilitazione, prevenzione, cura e sostegno in genere e in qualsiasi forma, compresi ad esempio turismo sociale, trattenimenti, attività ludiche e sportive, corsi di formazione, qualificazione ed educativi in genere, **anche con strumenti e supporti telematici, presenti e futuri,** anche promuovendo, organizzando e partecipando a reti di solidarietà, nonché lo svolgimento di qualunque altra attività connessa o complementare o affine a quelle sopra elencate, ivi compresa la cooperazione internazionale allo sviluppo. Avvalendosi, prevalentemente e per quanto possibile, delle prestazioni lavorative dei soci, la Cooperativa realizzerà l'oggetto sociale sia in proprio che per conto terzi, compresi Enti pubblici, assumendo e concedendo appalti, incarichi, mandati, affidamenti e ogni altro contratto, convenzione o accordo di qualunque tipo e genere con persone fisiche e/o giuridiche e con Enti pubblici e/o privati. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e operazioni, di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, esclusa l'intermediazione finanziaria, e fidejussoria, ritenuti necessari o utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè aderire e partecipare a organizzazioni, enti, imprese, società, consorzi, associazioni temporanee di impresa e gruppi cooperativi paritetici.

Tutte le suddette attività dovranno rispettare le normative sulle attività finanziarie ed avvenire nel rispetto delle attività riservate agli iscritti in Albi ed Elenchi.

Art.6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. La cooperativa sostiene e afferma i principi della mutualità e collabora con gli enti, pubblici e privati, con le organizzazioni e con le Istituzioni per la loro diffusione e per la loro realizzazione e può assumere tutte quelle iniziative dirette a realizzare lo scopo mutualistico e quelle dirette al rafforzamento della cooperazione in

generale - anche con oblazioni e interventi finanziari - conformi al proprio scopo sociale o comunque affini o complementari ad esso.
La cooperativa potrà tra l'altro a titolo esemplificativo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, salve le decisioni riservate espressamente all'assemblea:
a) intraprendere tutte quelle attività dirette alla formazione, alla qualificazione e al miglioramento professionale dei soci;
b) assumere, con delibera e regolamento approvati dall'assemblea, iniziative in forma mutualistica per l'assistenza sanitaria, previdenziale, ricreativa, sportiva, culturale e finanziaria a favore dei soci e delle loro famiglie allo scopo di diffondere e rafforzare tra i soci stessi i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
c) stimolare lo spirito di risparmio e previdenza tra i soci anche con la raccolta di prestiti esclusivamente da soci, al fine del conseguimento dello oggetto sociale, da attuare con regolamento approvato dalla Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, restando comunque vietata la raccolta del risparmio tra gli estranei, salvo il disposto dell'art. 5 della legge 59/92 e quanto consentito dalle norme sulle obbligazioni e sugli strumenti finanziari;
d) facilitare la possibilità di ottenere credito da parte dei Soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisca o di altre Cooperative con fini mutualistici;
e) costituire, con delibera dell'assemblea, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
f) curare la pubblicazione e la diffusione, direttamente o indirettamente, di libri, opuscoli, periodici non quotidiani e di qualsiasi altra forma di comunicazione per divulgare le proprie esperienze, iniziative e progetti e quelli della mutualità in genere **anche in via telematica con strumenti e supporti telematici sia presenti che futuri.**

Art.29 – Organi sociali

Gli organi sociali della società sono:
- l'assemblea generale dei Soci;
- un Consiglio di Amministrazione;
- un Collegio sindacale se nominato
- un Revisore dei conti se nominato
- un Presidente del C.d.A..

Tutti gli organi sociali elettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono comunque rieleggibili anche dopo il terzo esercizio e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio Sindacale, sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, nelle assemblee, da un socio eletto dai presenti.
In ogni riunione gli intervenuti nominano il Segretario, anche fra estranei."
A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statuto con le

suddette modifiche, dichiarandomi che non contiene altre modifiche; detto testo si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà di tutti gli intervenuti che dichiarano di conoscerne il contenuto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora MALATESTA LUIGINA viene delegata ad apportare al presente atto ed all'allegato "Statuto" tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che eventualmente venissero richieste dalle competenti autorità in sede di deposito.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore diciotto e cinquanta.
Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.
Si chiedono le agevolazioni fiscali e l'esenzione delle imposte di bollo per le Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su due fogli per sei pagine intere e fin qui della presente settima e tutto da me, in assemblea, letto alla comparente, che, a mia domanda, dichiara di approvarlo.
Chiuso e sottoscritto alle ore diciannove.
F.to: Luigina Malatesta
F.to: Fabrizio Polidori Notaio

Allegato "A" all'atto rep.n. 58454 racc.n. 17658

STATUTO

Art.1 – Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "META - Società Cooperativa sociale ONLUS "

La società cooperativa, in conformità al D.lgs. 460/97, si obbliga a utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.".

Art.2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di ROMA. Il Consiglio di amministrazione potrà trasferire la sede e istituire e sopprimere, agenzie, uffici distaccati, rappresentanze e simili, esclusi i casi riservati dalla legge tassativamente all'assemblea.

Art.3 – Durata

La cooperativa ha durata fino al 26 settembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata, prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno il diritto di recesso.

Art.4 - Attività mutualistica

La cooperativa intende perseguire, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e di altre leggi nazionali e regionali in materia di Cooperative sociali e integrate, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore degli anziani, degli handicappati fisici e psichici, degli invalidi, dei tossicodipendenti, degli emarginati, degli immigrati, nonché dei minori, compresa la infanzia e l'adolescenza, e di tutti coloro che abbiano bisogno di assistenza e di sostegno, anche al fine di curarne il reinserimento o il migliore inserimento nell'ambiente in cui essi vivono e operano, altresì favorendo l'integrazione dei cittadini stranieri, compresi i rifugiati politici ed i richiedenti asilo.

I soci della Cooperativa provvedono, con la conduzione associata di un'impresa mutualistica, a gestire i servizi socio-sanitari ed educativi di cui sopra, per conseguire continuità di lavoro e nel complesso le migliori condizioni remunerative, economiche e professionali.

Art.5 – Oggetto

La cooperativa ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento, a favore dei soggetti, di cui all'art. 4, di servizi di assistenza, riabilitazione, prevenzione, cura e sostegno in genere e in qualsiasi forma, compresi ad esempio turismo sociale, trattenimenti, attività ludiche e sportive, corsi di formazione, qualificazione ed educativi in genere, anche con strumenti e supporti telematici, presenti e futuri, anche promuovendo, organizzando e partecipando a reti di solidarietà, nonché lo svolgimento di qualunque altra attività connessa o complementare o affine a quelle sopra elencate, ivi compresa la cooperazione internazionale allo sviluppo. Avvalendosi, prevalentemente e per quanto possibile, delle prestazioni lavorative dei soci, la Cooperativa realizzerà l'oggetto sociale sia in proprio che per conto terzi, compresi Enti pubblici, assumendo e concedendo appalti, incarichi, mandati,

affidamenti e ogni altro contratto, convenzione o accordo di qualunque tipo e genere con persone fisiche e/o giuridiche e con Enti pubblici e/o privati.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e operazioni, di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, esclusa l'intermediazione finanziaria, e fidejussoria, ritenuti necessari o utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché aderire e partecipare a organizzazioni, enti, imprese, società, consorzi, associazioni temporanee di impresa e gruppi cooperativi paritetici.
Tutte le suddette attività dovranno rispettare le normative sulle attività finanziarie ed avvenire nel rispetto delle attività riservate agli iscritti in Albi ed Elenchi.

Art.6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. La cooperativa sostiene e afferma i principi della mutualità e collabora con gli enti, pubblici e privati, con le organizzazioni e con le Istituzioni per la loro diffusione e per la loro realizzazione e può assumere tutte quelle iniziative dirette a realizzare lo scopo mutualistico e quelle dirette al rafforzamento della cooperazione in generale - anche con oblazioni e interventi finanziari - conformi al proprio scopo sociale o comunque affini o complementari ad esso.
La cooperativa potrà tra l'altro a titolo esemplificativo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, salve le decisioni riservate espressamente all'assemblea:
a) intraprendere tutte quelle attività dirette alla formazione, alla qualificazione e al miglioramento professionale dei soci;
b) assumere, con delibera e regolamento approvati dall'assemblea, iniziative in forma mutualistica per l'assistenza sanitaria, previdenziale, ricreativa, sportiva, culturale e finanziaria a favore dei soci e delle loro famiglie allo scopo di diffondere e rafforzare tra i soci stessi i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
c) stimolare lo spirito di risparmio e previdenza tra i soci anche con la raccolta di prestiti esclusivamente da soci, al fine del conseguimento dello oggetto sociale, da attuare con regolamento approvato dalla Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, restando comunque vietata la raccolta del risparmio tra gli estranei, salvo il disposto dell'art. 5 della legge 59/92 e quanto consentito dalle norme sulle obbligazioni e sugli strumenti finanziari;
d) facilitare la possibilità di ottenere credito da parte dei Soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisca o di altre Cooperative con fini mutualistici;
e) costituire, con delibera dell'assemblea, fondi per lo sviluppo tecnologico o

per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
f) curare la pubblicazione e la diffusione, direttamente o indirettamente, di libri, opuscoli, periodici non quotidiani e di qualsiasi altra forma di comunicazione per divulgare le proprie esperienze, iniziative e progetti e quelli della mutualità in genere anche in via telematica con strumenti e supporti telematici sia presenti che futuri.

Art.7 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero di soci è illimitato, ma non inferiore a 9.
Sia il numero dei Soci volontari che quello dei Soci sovventori non possono superare ciascuno un terzo del numero complessivo dei soci lavoratori.
Possono chiedere di essere ammesse a socio persone fisiche ed Enti, con o senza personalità giuridica, e società di qualunque tipo.
I Soci si distinguono in tre categorie:
- Soci lavoratori (persone fisiche);
- Soci volontari (persone fisiche);
- Soci sovventori.

Ogni socio, oltre a possedere i requisiti specifici previsti per la categoria di appartenenza, deve possedere requisiti generali di affidabilità, lealtà e spirito mutualistico e deve impegnarsi a collaborare e partecipare all'attività sociale, a sviluppare la cooperativa e le sue finalità mutualistiche e, se socio lavoratore o volontario, a prestare il proprio lavoro, quando richiesto, alle condizioni e nei termini e modi, stabiliti nel regolamento o dal Consiglio di amministrazione.
Possono chiedere l'ammissione:
a) a Socio lavoratore le persone fisiche con la capacità tecnica e professionale e in grado di svolgere un compito confacente, consono, necessario e/o ritenuto utile alle attività, in concreto al momento svolte dalla cooperativa, e connesso ai suoi fini istituzionali, purchè il suo ingresso in cooperativa non sottragga o riduca o in qualsiasi modo possa pregiudicare il lavoro degli altri soci;
b) a Socio volontario le persone fisiche che si impegnano a prestare opera gratuita alle condizioni previste dall'art. 2 della legge 8.11.1991 n. 381;
c) a Socio sovventore le persone fisiche e gli Enti, con o senza personalità giuridica, comprese le persone giuridiche previste dallo art. 11 della legge 381/91, che condividono lo scopo e l'oggetto sociali, intendono concorrere alla loro realizzazione e a tali fini sottoscrivono il capitale sociale. Ogni socio è impegnato a collaborare e partecipare all'attività sociale, a sviluppare la Cooperativa e le sue finalità mutualistiche e, se socio lavoratore o volontario, a prestare la propria attività lavorativa, quando richiesto.
I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare 1/3 del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in

materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può ammettere persone fisiche in una categoria speciale di socio cooperatore in ragione dell'interesse della cooperativa e del socio alla propria formazione lavorativa e/o all'inserimento di lui nell'impresa.
I soci ammessi alla categoria speciale non possono superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. Ove tale limite sia superato e non sia riequilibrato entro un anno, il numero dei soci della categoria speciale, dovrà essere ridotto al limite massimo consentito, con decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
Al termine di un periodo, caso per caso ritenuto congruo dall'organo amministrativo, comunque non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, in base alle informazioni raccolte, alle prove, agli esami e alle indagini ritenuti opportuni, il socio della categoria speciale è ammesso a pieno titolo tra i soci lavoratori.
I soci ammessi alla categoria speciale hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali e di svolgere i compiti loro affidati con diligenza, esattezza e disciplina.
Essi possono partecipare alle assemblee e prendere la parola, se e nei limiti a ognuno di essi concesso dal Presidente dell'assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Art.9 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando chiaramente i motivi per i quali vuole aderire e dando la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto.
Il candidato, pena l'irricevibilità della domanda, è obbligato a fornire tutte quelle notizie e documentazioni, inerenti e/o connesse all'istituendo rapporto. che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno chiedere per la migliore valutazione della domanda di ammissione.
Il Consiglio di Amministrazione valuta la domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e conformi ai requisiti dettati dallo statuto, ed entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto, comunicandola all' interessato. con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i dieci giorni successivi.
Contro la deliberazione di rigetto è ammesso solo il reclamo all'assemblea ai sensi dell'art. 2528 c.c.
Al momento della ammissione il nuovo socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sopraprezzo in unica soluzione entro cinque giorni, salvo che il Consiglio di Amministrazione non consenta, motivandola, la rateizzazione, indicando il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i versamenti.

Art.10 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e

dal presente statuto.

Art.11 – Obblighi dei soci

Il socio ammesso deve versare:
- l'importo delle azioni sottoscritte;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.11 bis – Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori.

Art.12 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni non sono trasferibili per i prossimi cinque anni a norme dell'art. 2355 bis C.C. Spetta al socio il diritto al recesso ai sensi di legge.

Art.13 – Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art.14 – Cessazione dei rapporti sociali

I rapporti tra il socio e la Cooperativa si risolvono per recesso, per esclusione, per morte o per scioglimento dell'ente o organizzazione, con o senza personalità giuridica.
Lo scioglimento del rapporto associativo comporta il contestuale scioglimento del rapporto di lavoro o di volontariato e viceversa.
Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'esistenza e la regolarità di una causa di risoluzione dei rapporti tra il socio e la Cooperativa, ne delibera la validità e la decorrenza.
Il socio può recedere dalla società con dichiarazione scritta da presentare al Consiglio di Amministrazione, che entro 60 giorni deve accettare o respingere la richiesta.
Il recesso può essere esercitato, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
a) quando il socio dimostra di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento dei fini sociali;
b) quando la Cooperativa cambia l'oggetto sociale o il termine di durata della società, purché il recedente abbia espresso in assemblea voto contrario;
c) quando, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei soci, accetti il recesso;

d) quando, trattandosi di socio volontario, dichiari di non voler più svolgere l'attività sociale e si impegni a non svolgerne una analoga o similare, né in proprio né per conto terzi, con o senza retribuzione.
Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Art.15 – Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla Cooperativa quei Soci:
a) che non siano più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
b) che non ottemperino ai doveri e agli obblighi stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi sociali ovvero che non adempiano agli impegni e alle obbligazioni a qualsiasi titolo assunti verso la Cooperativa;
c) che, senza giustificato motivo, non versino in tutto o in parte nei tempi e modi stabiliti le azioni sottoscritte e/o il sopraprezzo;
d) che, senza giustificato motivo, non prendano parte personalmente ad almeno tre Assemblee consecutive;
e) che svolgano o tentino di svolgere attività in concorrenza o comunque contraria a quella svolta dalla Cooperativa;
f) che nell'esecuzione del proprio lavoro e/o dei compiti affidati loro dalla Cooperativa incorrano in qualche grave inadempienza valutabile a norma dell'art. 1455 c.c.;
g) che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2286, 2288, primo comma, e 2531 del codice civile.
L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile la causa.
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione dei soci.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16 – Liquidazione e rimborso delle azioni

Il rimborso delle azioni sottoscritte e versate, escluso il soprapprezzo, e di ogni altra spettanza di legge, ridotte della quota proporzionale per eventuali perdite e di ogni altra somma dovuta dal Socio alla Cooperativa, ha luogo, al valore nominale, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio, in cui si è risolto il rapporto, su domanda scritta dell'interessato o dei suoi successori, da presentarsi, a pena di decadenza, entro due anni dall' approvazione del bilancio medesimo.

Art.17 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.18 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

– dai conferimenti dei soci cooperatori;

– dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.19– Prevalenza della mutualità

Ai fini dell'art. 2514 c.c., la cooperativa si obbliga al rispetto dei seguenti requisiti di mutualità prevalente:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve Fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devolvere, allo scioglimento della società, l'intero patrimonio netto, dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.20 – Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in azioni indivisibili del valore nominale di Euro venticinque ciascuna.

Ove la legge non preveda diversamente, ogni socio non può possedere un numero di azioni il cui valore nominale superi centomila euro.

Art.21 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Entro centoventi giorni, prorogabili a centottanta giorni nei casi previsti dalla legge, dalla chiusura di ogni esercizio dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo.

Gli amministratori redigono il bilancio, separando i dati dell'attività svolta con i soci e delle diverse gestioni mutualistiche, e la loro relazione, nella quale tra l'altro devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.22 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) a uno più fondi o accantonamenti con finalità determinate;
g) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura e condizioni previste dalle leggi.

Art.23– Ristorni

Nel progetto di bilancio il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai soci lavoratori somme a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, individuati sulla base dei compensi maturati nell' esercizio per il lavoro prestato a favore della cooperativa.
I ristorni attribuiti a ogni singolo socio non possono superare il 30% dei compensi da lui percepiti e l' ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere la parte dei ricavi corrispondente percentualmente all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea ordinaria, in sede di approvazione del bilancio può deliberare la ripartizione dei ristorni anche ai sensi dell'articolo 2545 sexies III comma C.C..

Art.24 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art.25 – Convocazione

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente, per delibera del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche mano da spedire almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del giorno, luogo e ora della prima e, volendo, della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.
A cura degli amministratori, l'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale almeno negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

Art.26 – Maggioranze costitutive e deliberative

Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo le ipotesi previste dalla legge, può deliberare che le assemblee ordinarie o straordinarie siano precedute dallo svolgimento di assemblee separate.
Salvo diversa ed espressa disposizione della legge o del presente statuto:
a) le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima sessione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti, spettanti ai soci, e in seconda sessione almeno il dieci per cento di essi;
b) le assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima sessione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei voti, spettanti ai soci, e in seconda sessione almeno un terzo di essi;
c) l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati in assemblea;
d) l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e rappresentati in assemblea.
In ciascuna assemblea i voti complessivamente spettanti ai soci sovventori non devono essere più di un terzo dei voti di tutti i soci, presenti e rappresentati. L'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio e la relazione allo stesso;

b) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la sua composizione;
c) determina l'eventuale compenso degli Amministratori, e ,se nominati, quello dei Sindaci e del revisore dei conti;
d) determina il trattamento economico e normativo spettante ai soci lavoratori;
e) approva gli eventuali regolamenti interni;
g) determina, su proposta dagli amministratori, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale soprapprezzo delle azioni, che ogni nuovo socio dovrà versare, restando fermo in difetto il soprapprezzo in precedenza fissato;
h) può, nelle ipotesi e nei limiti di legge, assegnare ai soci le riserve divisibili, anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari e/o mediante l'emissione di nuove azioni;
i) delibera la distribuzione dei ristorni a ciascun socio, anche mediante l'emissione di nuove azioni ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari;
l) delibera su quanto altro dal presente Statuto o dalla legge è ad essa espressamente demandato e su quanto il Consiglio di Amministrazione ritenesse opportuno di sottoporre al suo esame.
I regolamenti, predisposti dagli amministratori, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica e i rapporti tra la società e i soci, per la parte non disciplinata dallo statuto, sono approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Con la stessa maggioranza vanno approvate le delibere che introducono e sopprimono le clausole sui requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
b) sull'eventuale scioglimento anticipato della Cooperativa;
c) sulla nomina, numero e poteri dei liquidatori;
d) sugli aumenti di capitale, nelle ipotesi previste dalla legge;
e) sulla emissione di strumenti finanziari, di qualsiasi categoria, anche sotto forma di obbligazioni, nominative o al portatore, e sulle regole che li disciplinano, nei limiti e modi stabiliti dalla legge;
f) su quanto altro dalla legge o dal presente Statuto è inderogabilmente demandato alla sua competenza.

Art.27– Intervento in assemblea e diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e sono in regola con i pagamenti di quanto dovuto alla società.
Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.28 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. Ogni Socio lavoratore può farsi rappresentare da altro Socio lavoratore mediante delega scritta, ma ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Gli altri Soci non possono dare né ricevere deleghe.
La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Art.29 – Organi sociali

Gli organi sociali della società sono:
- l'assemblea generale dei Soci;
- un Consiglio di Amministrazione;
- un Collegio sindacale se nominato
- un Revisore dei conti se nominato
- un Presidente del C.d.A..

Tutti gli organi sociali elettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono comunque rieleggibili anche dopo il terzo esercizio e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio Sindacale, sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, nelle assemblee, da un socio eletto dai presenti.
In ogni riunione gli intervenuti nominano il Segretario, anche fra estranei.

Art.30 – Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, scelti almeno per la maggioranza tra i soci e/o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.
Il numero, sempre dispari, è stabilito dalla assemblea in occasione del rinnovo dell'intero Consiglio.
I Soci volontari e i Soci sovventori possono comporre il Consiglio di amministrazione, purché complessivamente essi non superino un terzo dei posti attribuiti ai soci.
Per eventuali cooptazioni si applicano le norme di legge.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto dal presente Statuto e dalla legge è demandato espressamente alla competenza di altro organo.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di affidare - stabilendo anche gli eventuali compensi, retribuzioni e/o rimborsi - a uno o più consiglieri e/o soci anche non Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi o funzioni particolari per determinati atti o per categorie di atti.
Non possono essere mai delegate, nemmeno al Comitato Esecutivo, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, che la legge dichiara non delegabili, nonché la assunzione, il licenziamento, le mansioni dei dipendenti e i provvedimenti disciplinari a carico dei soci e dei dipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
Deve essere convocato entro dieci giorni quando almeno un quarto dei

Consiglieri o, se previsti, il Presidente del Collegio Sindacale o il revisore dei conti ne facciano domanda scritta indicando gli argomenti da trattare.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equipollente da spedirsi almeno tre giorni prima a tutti gli amministratori e, se nominati, a tutti i sindaci effettivi, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, ora e data della riunione.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le riunioni sono altresì validamente costituite anche senza convocazione quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e, se nominati, tutti i Sindaci.
Le delibere sono prese a maggioranza degli amministratori presenti

Art.31 – Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art.32– Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà dell'assemblea di designarlo all'atto della nomina dell'intero Consiglio, elegge il Presidente, che deve essere scelto fra i Consiglieri Soci, ed eventualmente un Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente non possono durare in carica più di quanto dura in carica il Consiglio di cui fanno parte.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, anche in giudizio.
Egli è autorizzato a riscuotere e rilasciare quietanze presso chiunque e qualunque sia la causale del pagamento.
Con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ad altri Consiglieri o Soci o dipendenti.
Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati, consulenti e arbitri in qualunque stato e fase di giudizio e davanti a qualsiasi Autorità.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, se nominato, e da uno o più Consiglieri, stabilendone i poteri e i compiti, nonché gli eventuali compensi e/o rimborsi spettanti ai suoi componenti.
Al Comitato Esecutivo si applicano le norme di funzionamento dettate per il Consiglio di Amministrazione.
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un

massimo di cinque membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.33 – Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
L'assemblea determina il compenso degli amministratori.
L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art.34 – Collegio sindacale e revisore dei conti

L'assemblea ordinaria può decidere di nominare il Collegio Sindacale o di non rinnovarlo alla scadenza del mandato.
Il Collegio Sindacale deve essere nominato quando reso obbligatorio dalla legge.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, tra i quali la stessa assemblea nomina il Presidente.
L'assemblea deve inoltre nominare due sindaci supplenti.
I sindaci possono essere scelti anche tra i non soci.
I sindaci hanno i requisiti, le attribuzioni e i doveri stabiliti dalla legge.
L'assemblea ordinaria può decidere di nominare, anche tra non soci, un revisore dei conti e di non rinnovarlo alla scadenza del mandato.
Il revisore dei conti deve essere nominato quando reso obbligatorio dalla legge.
Il revisore dei conti ha i requisiti, le attribuzioni e i doveri stabiliti dalla legge.
L'assemblea ordinaria può affidare al Collegio Sindacale i compiti del revisore dei conti, in sua sostituzione purché alle condizioni di legge.

Art.35 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L'assemblea delibera lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea nomina i liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 36 – Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art.37 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti competente in base alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non si provveda nel termine previsto , la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e nel rispetto del contraddittorio e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

F.to: Luigina Malatesta

F.to: Fabrizio Polidori Notaio

Copia conforme all'originale
Roma, 29 marzo 2016

FOLIDORI FABRIZIO DI PIETRO NOTAIO IN ROMA